COMUNE DI VAL LIONA

Provincia di Vicenza
Piazza Marconi, 1 36044 Val Liona (VI)
C.F. e P.IVA 04078130244
Tel. 0444 / 889989 – 889522 – 868037
Ufficio finanziario – tel. 0444/889522 int 4

Regolamento degli incentivi delle funzioni tecniche

ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36

Approvato con delibera di G.C. n. 17 del 28/03/2024

Indice generale

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche pag. 3
Art. 2 – Destinatari pag. 3
Art. 3 – Gruppo di lavoro pag. 4
Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo pag. 4
Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo pag. 4
Art. 6 – Centrali di committenza pag. 5
Art. 7 – Fondo per l'innovazione (quota del 20 per cento) pag. 5

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante pag. 7
Art. 9 – Disciplina delle varianti pag. 7
Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro pag. 7

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante pag. 9
Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro pag. 9

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione pag. 10
Art. 14 – Attività articolate e singole pag. 10
Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività pag. 10
Art. 16 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione pag. 11
Art. 17 – Liquidazione dell'incentivo pag. 11
Art. 18 –Quantificazione e procedura di liquidazione dell'incentivo pag. 12
Art. 19 – Disposizioni finali pag. 13

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di procedure di affidamento di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".
2. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'allegato I.10 del Codice, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione (qualora non nominato è di fatto il responsabile del servizio competente), distinto dal RUP e nei termini previsti dal Codice.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
4. L'importo di cui ai commi precedenti, in particolare, è destinato:
   a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80% (fondo incentivi tecnici);
   b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni (fondo per l'innovazione).
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.
6. Con riferimento alle forme di partenariato previste dalla vigente disciplina in materia di contratti pubblici, i relativi incentivi, previamente determinati, sono indicati nella documentazione della procedura di affidamento e posti a carico del soggetto aggiudicatario.

Art. 2 – Destinatari del fondo incentivi tecnici

1. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, comma 4, lettera a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del Codice, fino alla sua abrogazione.
2. Qualora l'allegato I.10 del Codice fosse abrogato e/o modificato si farà riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.
3. I soggetti non incardinati contrattualmente nella struttura amministrativa non hanno diritto ad accedere al fondo di cui al comma 1.

Art. 3 – Gruppo di lavoro

1. Il responsabile di servizio competente ad affidare il lavoro, servizio o fornitura, immediatamente dopo l'assunzione della determina a contrattare, costituisce il gruppo di lavoro, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori (come da scheda allegata).
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche eventuali dipendenti a tempo determinato, purché compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono chiaramente indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi, laddove possibile, ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal soggetto competente, dando conto delle esigenze oggettive sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione del fondo incentivi tecnici all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 18.
8. Non possono essere assegnati incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il soggetto che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza dell'inconferibilità e incompatibilità mediante acquisizione di autocertificazione (e successiva verifica).

Art. 4 – Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informatica dell'appalto, previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7 relativo al fondo per l'innovazione.

Art. 5 – Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
   a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di

opere pubbliche;

b) i lavori, i servizi e le forniture di beni di importo inferiore a euro 40.000,00;

c) gli acquisti di beni e servizi per i quali non sia stato individuato il direttore dell'esecuzione contrattuale distinto dal RUP;

d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei Contratti, ai sensi di quanto ivi previsto (il riferimento è, in particolare, all'art. 56 di detto Codice);

e) i lavori in amministrazione diretta (acquisizioni effettuate dalle stazioni appaltanti con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente);

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi.
3. Nei casi di cui al comma precedente, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 – Centrali di committenza e Stazione Unica Appaltante

1. In caso di attività svolta da Centrale di Committenza o Stazione Unica Appaltante, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo nella misura prevista dalla convenzione approvata e/o da apposito accordo, comunque nel rispetto dei limiti massimi di incentivabilità previsti dall'art. 45 del Codice.
2. La percentuale dell'incentivo di cui al comma precedente è prevista dai successivi art. 10 e 12 del presente regolamento. Qualora la Centrale di Committenza o Stazione Unica Appaltante richiedesse una percentuale maggiore di quella prevista nel presente regolamento, la percentuale assegnata al RUP verrà parimenti ridotta (per le fasi di progettazione e/o affidamento).

Art. 7 – Fondo per l'innovazione (quota del 20 per cento)

1. La quota di cui all'art. 1, comma 4 lettera b) non viene costituita qualora le risorse che finanziano la procedura di affidamento derivino da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata. Può essere eventualmente finanziato il fondo per l'innovazione solo per la quota parte di finanziamento della procedura derivante da risorse proprie.
2. La quota di cui all'art. 1, comma 4 lettera b), è incrementata:

   a) dalla quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;

   b) dalla quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile di cui all'art. 18;

   c) dalla quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente, da esternalizzazioni di fasi e/o attività.

3. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di

innovazione. Rientrano in questo ambito:

a) la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;

b) l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

c) l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

d) strutture ed impianti tecnologici e/o informatici.

4. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

a) attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

b) la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

c) la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 – Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
da euro 40.000,00 a 200.000,00	2%
da euro 200.001,00 a 500.000,00	1,90%
da euro 500.001,00 fino a euro 1.000.000,000	1,80%
da euro 1.000.001,00 fino a euro 2.000.000,00	1,60%
da euro 2.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00	1,40%
oltre 5.000.001,00	1%

Art. 9 – Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura;
2. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie.
3. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.
4. Le varianti derivanti da errori progettuali non concorrono alla determinazione dell'incentivo tecnico.

Art. 10 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

	Fase di programmazione	Fase di progettazione	Fase affidamento	fase dell'esecuzione	TOTALE
Programmazione della spesa per investimenti	4				**4**
RUP		7	7	16	**30**
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento			10	11	**21**
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica		5			**5**
Redazione del progetto esecutivo		5			**5**
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione		2			**2**
Verifica del progetto ai fini della sua validazione		5			**5**
Predisposizione dei documenti di gara *			10		**10**
Direzione dei lavori				5	**5**
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione				5	**5**
Collaudo tecnico-amministrativo (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)				2	**2**
Regolare esecuzione				3	**3**
Collaudo statico (se previsto diversamente da sommare alla Regolare Esecuzione)				3	**3**
	4	24	27	45	**100**

* la percentuale è riconosciuta al personale della CUC/SUA in caso di procedura effettuata dalla medesima CUC/SUA, a cui spetta la percentuale del 5%.

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Tra i collaboratori viene sempre incluso il personale assegnato ai servizi finanziari che coadiuva i servizi tecnici nelle fasi di realizzazione dell'opera, con una percentuale del 2% in fase di affidamento e del 5% in fase di realizzazione (tot. 7%).
4. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali relative confluiscono nel fondo di innovazione.

CAPO III – INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 – Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi	Percentuale
da euro 40.000,00 a 140.000,00	2%
da euro 140.001,00 fino a euro 200.000,00	1,90%
da euro 200.001,00 fino a euro 400.000,00	1,80%
da euro 400.001,00 fino a euro 750.000,00	1,60%
oltre 750.001,00	1%

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione.

Art. 12 – Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Fase di programmazione	Fase di progettazione	Fase affidamento	fase dell'esecuzione	TOTALE
Responsabile unico del procedimento		5	15	10	30
Programmazione della spesa per investimenti	2				2
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento		5	8	10	23
Redazione del progetto/Relazione descrittiva		15			15
Predisposizione dei documenti di gara *			10		10
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo				15	15
Regolare esecuzione				5	5

* la percentuale è riconosciuta al personale della CUC/SUA in caso di procedura effettuata dalla medesima CUC/SUA, a cui spetta la percentuale del 5%.

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali relative confluiscono nel fondo di innovazione.

CAPO IV – NORME COMUNI

Art. 13 – Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il soggetto responsabile tiene conto:
   a) del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
   b) della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
   c) della competenza e professionalità dimostrate;
   d) della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del soggetto responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicati nella scheda di cui al successivo art. 18.
4. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza sono esclusi dall'incentivazione.
5. Annualmente ciascun Responsabile del servizio riepiloga le procedure di affidamento ed il relativo stato di attuazione; il riepilogo va trasmesso al Responsabile del servizio Finanziario e al Nucleo di valutazione, per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 – Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori, Direttore esecuzione), compete al Responsabile del Servizio attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile delle attività svolte.

Art. 15 – Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 16 – Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo, se non giustificabili, dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, se non giustificabili, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori, al RUP e ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice, ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore, al RUP, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella successiva tabella "A".
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella successiva tabella "A".

TABELLA A

Tipologia di incremento	**Misura dell'incremento**	**Riduzione incentivo**
1 – Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40 % del tempo contrattuale	30%
	Dal 40% al 70% del tempo contrattuale	50%
	Dal 70% al 100% del tempo contrattuale	70%
	Oltre il 100% del tempo contrattuale	100%
2 – Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21 al 40% dell'importo contrattuale	40%
	Dal 40% al 60 % dell'imposto contrattuale	60%
	Oltre il 60% dell'importo contrattuale	100%

Art. 17 – Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile del servizio, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso, verificando previamente il rispetto del limite di cui all'art. 4 del presente regolamento.
3. Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:
   - il tipo di attività assegnata;
   - la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
   - i tempi previsti e i tempi effettivi;
   - l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.
4. La scheda di cui al comma precedente è controfirmata dal dipendente interessato.

Art. 18 –Quantificazione e procedura di liquidazione dell'incentivo

1. Ai fini della successiva quantificazione e liquidazione dell'incentivo da ripartire fra i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro, il RUP propone al Responsabile di Servizio competente alla realizzazione del lavoro o all'affidamento di un servizio o fornitura, l'adozione del relativo atto nei termini che seguono:
   a) Per la quantificazione ed erogazione delle <u>fasi di programmazione, progettazione e affidamento:</u>
      - il Responsabile di Servizio dà atto dell'avvenuta stipula del contratto, valuta il lavoro svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
      - il Responsabile di Servizio assume la determinazione di liquidazione.

   b) Per la quantificazione ed erogazione della <u>fase di esecuzione</u>:
      - per la fase esecutiva di un contratto di durata pluriennale si procede con liquidazione annuale quantificata sulla base di quanto eseguito/accertato;
      - il RUP documenta al Responsabile di Servizio lo stato di avanzamento ovvero lo stato finale del lavoro/servizio/fornitura, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
      - il Responsabile di Servizio valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
      - il Responsabile di Servizio assume la determinazione di liquidazione.

c) Per la quantificazione ed erogazione della fase di collaudo, certificazione di regolare esecuzione e verifica di conformità:

- il RUP documenta al Responsabile del Servizio competente l'esito positivo del collaudo/certificazione di regolare esecuzione/verifica di conformità, evidenziando eventuali ritardi e/o errori imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
- il Responsabile di Servizio valuta quanto svolto e l'eventuale presenza di ritardi e/o errori imputabili ai soggetti, sulla base della documentazione di cui al punto precedente;
- il Responsabile di Servizio assume la determinazione di liquidazione.

2. La determinazione per la quantificazione e la liquidazione degli incentivi è successivamente trasmessa dal Responsabile di Servizio Finanziario con l'attestazione:
   - delle attività assegnate e di quelle espletate, nonché della compatibilità con l'attività ordinaria della Struttura competente alla realizzazione dell'opera;
   - dell'assenza di eventuali ritardi nei tempi e di aumenti di costi previsti per la realizzazione dell'opera o lavoro o per l'acquisizione del servizio/fornitura imputabili ai soggetti incaricati delle funzioni/attività;
   - che gli importi spettanti per ciascun avente diritto sono ripartiti, ove necessario, secondo il principio di competenza quindi in relazione al numero di anni di esecuzione dell'incarico per i quali vengono indicate le somme da corrispondere per ogni annualità.

3. La quantificazione e liquidazione degli incentivi spettanti al responsabile di Servizio viene assunta dal Segretario Comunale, a seguito di presentazione da parte del RUP della scheda di rendicontazione attestante quanto previsto dall'art. 18 comma 3.

Art. 19 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.